

90.143,76.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, tanto la curatela che il creditore istante si sono costituiti, con distinte difese, contestando la fondatezza dei motivi di impugnativa e chiedendo la conferma dell'impugnata statuizione.

Indi, all'udienza del 15/02/2019 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata posta in decisione.

Così compendiate i principali fatti di causa, deve preliminarmente rilevarsi la inammissibilità della "memoria conclusionale" depositata dalla società reclamante in data 11.02.2019, in replica alla "comparsa conclusionale" depositata dalla Curatela resistente in data 04/02/2019. Invero, alla udienza di comparizione del 19 ottobre 2018 la Corte, coerentemente alla istanza delle parti, ha fissato udienza di discussione al 15 febbraio 2019, assegnando termine sino a 10 giorni prima per note (per mero refuso nel verbale si legge ripetuto "*per la discussione*"); è evidente che il Collegio ha inteso assegnare unico termine, per tutte le parti, senza repliche scritte, ben potendo le parti, se del caso, interloquire alla udienza di discussione. Il deposito di ulteriore nota – la reclamante ha pure depositato, nel termine assegnato, sua "comparsa conclusionale" -, non previamente autorizzata dal Collegio, né risultano assimilabile il procedimento che caratterizza il reclamo fallimentare alla spedizione a sentenza di cui all'art. 190 c.p.c., impone di ritenere inammissibile, e perciò non utilizzabile, l'ultimo scritto della s.r.l..

Quanto al merito, il reclamo è fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.

Mette conto innanzitutto osservare che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, il "reclamo" avverso detta ex art. 18 L. Fall., come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 (che ha ridenominato il precedente istituto dell'appello, adeguandolo alla natura camerale dell'intero procedimento), è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno; ne consegue che la Corte è chiamata ad esaminare anche gli stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che avrebbero potuto essere offerti, non operando i limiti di cui all'art 345 c.p.c..



Ciò premesso, la reclamante contesta la statuizione di prime cure e le argomentazioni del Tribunale, essenzialmente prospettando un motivo principale, corroborato da talune contestazioni a corredo. La prima di queste attiene la notifica a mezzo pec dell'atto introduttivo del procedimento prefallimentare: ebbene, adduce la reclamante, ma solo al fine di spiegare la mancata costituzione nel primo grado del giudizio, di non avere avuto contezza della convocazione per avere l'indirizzo 'pec' inattivo. Tale ragione, tuttavia, non consente di giustificare la condotta processuale di s.r.l.: il procedimento notificatorio per la introduzione della fase cd. prefallimentare è regolamentato dall'art. 15 L.F., il quale prevede che l'impresa, destinataria del ricorso per dichiarazione di fallimento, venga notiziata, ai fini della sua partecipazione al giudizio, tramite l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa. Dunque, l'imprenditore commerciale che non si è curato di verificare il proprio indirizzo "pec" (con 'relate' di accettazione e consegna regolari) non può che addebitare a sé la mancata conoscenza della procedura.

Fondate risultano invece le doglianze sul motivo principale del reclamo, afferente la natura di impresa agricola della società dichiarata fallita.

Dalla disamina della documentazione ammannita in questa sede dalla società reclamante, emerge che trattasi di impresa agricola: tale elemento emerge, più che dalle indicazioni desumibili astrattamente dall'oggetto sociale (cfr. dati dell'impresa desumibili dalla visura del registro delle imprese), dalla documentazione attestante l'effettiva attività esercitata, pure descritta nella relazione di parte, ove emerge l'allevamento di animali (cfr. ad es. interventi di controllo veterinari), la presenza tra i beni strumentali, oltre all'appezzamento di terreno di uso aziendale, di tipiche attrezzature per la lavorazione della terra (motozappa, trattore agricola, etc.), la praticamente esclusiva – nelle scritture contabili – presenza di voci attestanti il concreto esercizio di impresa agricola; elementi comprovati dalla descrizione del compendio aziendale rinvenibile nella già richiamata relazione di parte, che – in difetto di elementi di segno contrario da parte della curatela – ben può assurgere ad elementi corroborante quelli documentali già evidenziati.



Ciò posto, non può quindi convenirsi con quanto addotto dalle parti resistenti, e dalla curatela in particolare, che ha sottolineato che l'esonazione dal fallimento di una impresa considerata agricola, e quindi non 'commerciale' (come previsto dall'art. 1 L.F.) non può aversi laddove, come nel caso di specie, siano statutariamente previste attività ben diverse da quelle strettamente connesse all'agricoltura (ad esempio, si legge nell'oggetto sociale: *'sviluppo e gestione di impianti ricettivi per l'agriturismo , il turismo, villaggio agriturismo posti per il ristoro'*).

Ora, com'è noto, l'art. 2135 c.c., nel testo risultante dalla novella di cui al d.lv 18 maggio 2001 n. 228, prevede che *"è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"*.

In dottrina si è pertanto osservato che il legislatore, ampliando il concetto di imprenditore agricolo, ha sostituito ad una nozione dell'agricoltura basata sulla centralità del fondo, una più dinamica ed in linea con la nuova realtà economica, in cui assumono valore prevalente quelle strutture produttive che si avvalgono della terra come strumento di supporto.

Nel caso di specie, neppure dalla documentazione offerta dalla curatela emergono



indici rilevatori di attività concretamente svolte che possano consentire di intravedere i connotati di impresa non agricola.

Dunque, vale richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, e cioè che << “ai fini dell'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1 senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento.” (Cass. 9788/2016); ed “infatti, ha carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa.” (Cass. 17928/2016); ne deriva che solo un'indagine in concreto, senza che la tipologia societaria ne costituisca fattore impeditivo in sè, permette la invocata esenzione>> (così Cassazione civile sez. I 13/07/2017, n. 17343, pure richiamata dalle parti).

Ne consegue che i dati in concreto acquisiti, gli unici rilevanti ai fini della esatta individuazione della natura dell'impresa, inducono a considerare s.r.l. imprenditore agricolo, come tale non sottoponibile a procedura fallimentare.

Ne consegue che il reclamo va conclusivamente accolto (risultando assorbito ogni altro profilo), con revoca della dichiarazione di fallimento della s.r.l..

Quanto alle spese di lite, essendosi la disamina incentrata su profili che colpevolmente (per quanto dianzi evidenziato in ordine all'indirizzo ‘pec’ e alle vicende che hanno riguardato la notifica ex art. 15 L.F.) la società reclamante non ha offerto al primo giudice, sussistono le ragioni per dichiararle compensate.



P.Q.M.

la Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:

in accoglimento del reclamo proposto da s.r.l., depositato il 21/08/2018, revoca il fallimento della s.r.l. dichiarato con sentenza del Tribunale di Palermo n. 115/2018 del 23/7/2018;

spese compensate.

Ordina alla Cancelleria di provvedere alla notificazione e pubblicazione della presente sentenza ex artt. 17 e 18 L. fall..

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello, il 1° marzo 2019.

Il Consigliere est.

dr. Giuseppe De Gregorio

Il Presidente

dr. Michele Perriera

